

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

DI AOI ENTE DI TERZO SETTORE

(Approvato da Assemblea ordinaria di AOI del 20 dicembre 2022)

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento [da adesso “Regolamento”], nel rispetto e ai sensi dell’articolo 13 – comma 4 e comma 6 – lettera g) dello Statuto di AOI Ente di Terzo Settore [da adesso “Rete Associativa” o “AOI”] disciplina le norme che regolamentano l’Assemblea elettiva degli Organi Sociali, individuando le specifiche norme regolamentari ed i meccanismi relativi allo svolgimento dei processi decisionali, di comunicazione, coordinamento e svolgimento dei lavori assembleari della Rete Associativa.

Art. 2 – VALIDITÀ

Il presente Regolamento, predisposto dal Consiglio Nazionale (CN) di AOI, è approvato dall’Assemblea di AOI, convocata in via ordinaria, con maggioranza semplice dei voti degli associati presenti con diritto di voto [Statuto, art. 13, comma 5]. Esso è coerente con lo Statuto della Rete Associativa, ne integra le norme, è valido, efficace e cogente per tutti gli associati.

Art. 3 – ASSEMBLEA ELETTIVA

3.1 Composizione

L’Assemblea elettiva della Rete Associativa è costituita da tutti gli Enti Associati (da adesso “Associati”) effettivi, senza distinzioni.

La persona incaricata di rappresentare l’associato può essere il/la presidente, il/la rappresentante legale, o persona da questi formalmente designata con delega. Ogni associato ha diritto al numero di voti secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e) f) e g). In tale computo di voti, come previsto da art. 13 comma 3 dello Statuto, l’associato che rivesta anche la qualifica di associato o affiliato di altra organizzazione aderente della Rete Associativa, esercita il diritto di voto in proprio e non è conteggiato ai fini della sommatoria prevista relativamente alla sua appartenenza all’organismo di secondo livello.

3.2 Deleghe

Per le elezioni alle cariche sociali, ogni Associato, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea, da un altro associato, a mezzo delega, ai sensi dell’art. 13, comma 3 dello Statuto. Ad ogni Associato non possono essere conferite più di 5 deleghe, fermo il rispetto dei limiti individuati nell’art. 2372 cc, commi 4 e 5, come previsto da art. 13 comma 3 dello Statuto della Rete Associativa.

Gli associati aderenti a organismi intermedi possono rilasciare delega permanente, sempre revocabile con lettera scritta inviata anche al/alla Presidente della Rete Associativa, all’associato "organismo intermedio". In ogni caso vale comunque quanto indicato sopra in ordine a numero e modalità di assegnazione deleghe ad altri associati.

La delega deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo scaricabile dalla sezione dedicata agli Associati del sito internet dell’Associazione, firmata dal/la rappresentante legale o da un/a suo/a delegato/a, allegando copia di un documento di identità del/la delegante in corso di validità alla data dell’Assemblea Elettiva. Le deleghe devono essere inoltrate mezzo e-mail all’indirizzo della segreteria di AOI prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea.

Le deleghe ricevute dalla Segreteria della AOI saranno inoltrate alla Commissione Elettorale per la convalida. A votazione avvenuta, le deleghe dovranno essere conservate a cura del Comitato Esecutivo e della segreteria di AOI per tre anni.

L'associato votante, in possesso di delega, riceverà la relativa scheda per l'espressione del voto.

3.3 Convocazione e svolgimento dell'Assemblea elettiva

L'Assemblea ordinaria elettiva viene convocata dal/dalla Presidente, su delibera del Comitato esecutivo, tramite comunicazione scritta (inclusa la posta elettronica) inviata a tutti gli Associati almeno 20 giorni prima della data della riunione. Il relativo Ordine del Giorno e la documentazione preparatoria devono essere inviati agli Associati prima dell'inizio dei lavori Assembleari.

Il/La Presidente di AOI propone la nomina della Presidenza dell'Assemblea, di almeno cinque persone, di cui farà parte un/una componente della Commissione elettorale nominata dal Consiglio Nazionale, al fine di gestire le operazioni di voto e proclamare i risultati delle votazioni. L'Assemblea nomina Presidente e Segretario/a dell'Assemblea elettiva che si occuperà della redazione dei verbali.

Qualsiasi documentazione inerente l'ordine del giorno della Assemblea, inclusa la relazione della Commissione elettorale, l'elenco delle candidature o altra relazione, sarà inviata in anticipo come sopra specificato (prima dell'inizio dei lavori assembleari), per email a tutti gli associati.

3.4 Validità

L'assemblea ordinaria elettiva, ai sensi dell'art. 13 comma 5 dello Statuto di AOI, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti. La seconda convocazione è inclusa nella lettera di convocazione della prima, e fissata in un periodo compreso fra 24 ore e 30 giorni dopo la prima convocazione.

Le decisioni vengono prese con il numero di voti che rappresentino la maggioranza semplice.

Gli Associati non in regola con il pagamento della quota associativa o comunque inadempienti rispetto agli obblighi associativi, entro l'inizio dei lavori assembleari, non possono esercitare il diritto di voto, attivo e passivo.

Art. 4 - ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI DA PARTE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA: PRESIDENTE E CONSIGLIO NAZIONALE

4.1 Indizione delle elezioni

L'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali viene convocata dall'organismo di competenza entro 30 giorni dalla scadenza delle cariche sociali, fissando il giorno, l'ora e il luogo.

4.2 Associati Elettori

Sono elettori a pieno titolo tutti gli Enti Associati della Rete Associativa, in regola con i pagamenti dovuti prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni. Il diritto di elettorato viene esercitato dal/la Legale Rappresentante o da un suo/a delegato/a.

4.3 Soggetti eleggibili

Gli Associati hanno diritto di esprimere propri/e candidati/e alle cariche elettive solo se in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni.

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto sono eleggibili per la carica di componente del Consiglio Nazionale, un numero, stabilito dall'Assemblea elettiva, minimo di diciotto persone fino ad un massimo di ventiquattro persone.

In ogni caso, le persone fisiche eleggibili per il Consiglio Nazionale devono godere il pieno esercizio dei diritti civili e non devono:

- a. aver riportato sentenze di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- b. essere interdette, inabilite, fallite, o essere state condannate ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- c. essere incompatibile o ineleggibile secondo le norme definite dal Codice Etico (Art. 27 dello Statuto).

4.4 Presentazione delle candidature agli organi sociali

Le candidature per le diverse cariche sociali (Presidente, Consiglio Nazionale, Organo di Controllo e Collegio dei Probiviri), contenenti cognome e nome dei/le candidati/e, devono essere presentate dagli Associati almeno 10 giorni lavorativi precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea Elettiva all'indirizzo di posta elettronica della segreteria di AOI.

La presentazione delle candidature eleggibili per il rinnovo di qualsiasi carica sociale deve avvenire tramite una breve presentazione e con lettera di motivazione.

La Segreteria dell'Associazione inoltrerà le candidature ricevute alla Commissione Elettorale nei tempi sopra stabiliti che le esaminerà entro 3 giorni lavorativi antecedenti l'Assemblea Elettiva, ne verificherà la validità, ne dichiarerà l'ammissibilità e le trasmetterà alla Presidenza della Assemblea.

In caso di inammissibilità della candidatura, la Commissione Elettorale deve tempestivamente comunicare agli/alle interessati/e le motivazioni di inammissibilità.

Le proposte di candidature alla Presidenza di AOI devono essere sottoscritte da un numero di Associati aventi diritto al voto non inferiore a quindici. Ogni Associato può sottoscrivere una sola candidatura.

Le proposte di candidature all'organo di Controllo, se previsto, considerati i suoi specifici requisiti per legge, sono inviate dal Comitato Esecutivo uscente alla Commissione elettorale. In caso di decadenza o dimissioni, in occasione della prima riunione di Assemblea utile, si può provvedere ad una nuova elezione dei componenti dell'Organo di controllo decaduti o dimissionari, in base ad una nuova lista proposta dal Comitato esecutivo in essere, che durano in carica sino alla scadenza del mandato dell'organo di Controllo.

Le candidature al Collegio dei Probiviri sono inviate alla Commissione elettorale dalla segreteria di AOI. In caso di decadenza o dimissioni, subentra nella carica il primo dei/le candidati/e non eletti/e. Qualora non vi siano altri/e candidati/e non eletti/e, in occasione della prima riunione di Assemblea utile, si può provvedere alla elezione dei Probiviri decaduti o dimissionari, che durano in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri.

Le candidature alla carica di Presidente sono inviate alla Commissione elettorale. Il/la Presidente è eletto/a dalla Assemblea, per un mandato di quattro anni, rinnovabile per un massimo di due mandati consecutivi, anche se complessivamente inferiori a 8 anni. In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, l'incarico del/la nuovo/a nominato/a cessa alla data naturale di scadenza stabilita nello Statuto di AOI.

Nel caso del Consiglio Nazionale, composto da un minimo di 18 fino ad un massimo di 24 Consiglieri, numero definito dall'Assemblea, le candidature devono contenere i nomi di candidati/e per le diverse categorie di rappresentanza previste e descritte più avanti.

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

Sarà cura della Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Nazionale, di cui all'articolo 4.5 del presente Regolamento promuovere candidature nel rispetto dei seguenti criteri di rappresentanza della base sociale:

1. delle diverse tipologie di Enti di Terzo Settore (che consenta di avere un numero di rappresentanti proporzionali al numero effettivo di Associati ETS diretti);
2. delle diverse tipologie di Enti non profit, che non sono iscritti al RUNTS (che consenta di avere un numero di rappresentanti proporzionali al numero effettivo di Associati non profit diretti);
3. degli Enti di Terzo Settore di primo livello (che consenta di avere un numero di rappresentanti proporzionali al numero effettivo di Enti di Terzo Settore, diretti di primo livello);
4. degli Enti di Terzo Settore di secondo livello (che consenta di avere un numero di rappresentanti proporzionali al numero effettivo di Enti di Terzo Settore, diretti di secondo livello);
5. delle aree geografiche di presenza delle articolazioni territoriali associati diretti (che consenta di avere un numero di rappresentanti proporzionali alla presenza degli Associati, diretti nelle diverse aree geografiche del paese: nord, centro, sud e isole);
6. dei soggetti profit associati, diretti ed indiretti (che consenta di avere un numero di rappresentanti proporzionali al numero effettivo di soggetti profit associati diretti).

Il Consiglio resta in carica quattro anni. Ciascun componente può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi, anche se complessivamente inferiori a 8 anni. In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, l'incarico del/la nuovo/a nominato/a scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato di colui/lei che ha cessato la carica.

La Commissione elettorale dovrà, nel promuovere le candidature, prevedere strumenti e misure finalizzate a identificare e rimuovere qualsiasi discriminazione basata sul genere, il credo religioso o le convinzioni personali e politiche, l'appartenenza etnica e culturale, l'orientamento e l'identità sessuale, le disabilità, e l'età.

Il modulo di presentazione della candidatura, per criterio di rappresentanza e carica sociale, deve contenere le seguenti dichiarazioni per ogni candidato/a appartenente alla lista:

- a. l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dallo statuto per l'elezione alle cariche sociali;
- b. l'accettazione dell'eventuale Codice Etico dell'Associazione;
- c. l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione.

I cognomi e i nomi dei/delle candidati/e sono stampati in una o più schede elettorali. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda, ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

L'eventuale ritiro dalla candidatura può avvenire entro l'inizio dei lavori della Assemblea elettiva.

4.5 Commissione Elettorale

Il Consiglio Nazionale nomina almeno un mese prima dell'Assemblea elettiva la Commissione Elettorale, composta di 5 componenti selezionati tra gli associati in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione all'atto della nomina e rappresentativi della base sociale.

La Commissione non deve essere composta da persone che si candideranno per le elezioni degli organi.

Le mansioni della Commissione elettorale sono le seguenti:

- Censisce e rende noto il numero di associati appartenenti a ciascuna categoria elencata dall'articolo 7 dello Statuto e secondo i criteri dell'articolo 4.1 del presente Regolamento, per poterlo considerare nella promozione delle candidature,
- Raccoglie le candidature a Presidente, al Consiglio Nazionale e agli altri organi sociali di cui è prevista elezione;
- Verifica la disponibilità dei/delle candidati/e al ruolo di/della Presidente, di componente del Consiglio Nazionale o di altri organi sociali;
- Chiede ai/le candidati/e di classificarsi nelle categorie di rappresentanza, ove previste;
- Promuove candidature, per Presidente, componenti del CN o altri organi sociali, nel rispetto dei criteri di rappresentanza e di parità di genere;
- Predisporre elenco delle candidature per criteri di rappresentanza garantendo il numero minimo definito di consiglieri eleggibili.

Art. 5 - OPERAZIONI DI VOTO

Le votazioni avvengono nel corso della seduta assembleare, tramite scheda elettorale posta in specifiche urne. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea vanno riportate nel verbale redatto dal/la Segretario/a e sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/la Segretario/a dell'Assemblea, nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13 comma 5 dello Statuto.

5.1 Votazioni e numero di preferenze

Gli associati riuniti in assemblea elettorale votano in presenza o per delega, qualsiasi candidato/a per i diversi organi sociali così come presentati dalla commissione elettorale e indicati in ciascuna scheda.

La Presidenza dell'Assemblea gestisce le operazioni di voto e di scrutinio.

Per aver diritto al voto l'Associato elettore deve essere in regola con i pagamenti dovuti alla Rete Associativa e deve presentarsi munito di valido documento di identità.

Il voto viene espresso tracciando una croce in corrispondenza del nominativo dei candidati scelti.

Si possono esprimere:

- una preferenza per la carica di Presidente,
- un massimo di un numero di preferenze, per il CN, pari ad 1/3 del numero dei componenti eleggibili,
- tre preferenze massimo per il Collegio dei Probiviri
- tre preferenze di titolari e due supplenti per l'Organo di Controllo se collegiale, una preferenza se monocratico.

5.2 Consegna delle schede di votazione

Le schede elettorali, devono essere costituite da moduli, per carica sociale, sui quali devono essere riportati i candidati ammessi dalla Commissione Elettorale.

Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione con il timbro dell'Associazione e la firma di un componente della commissione elettorale. Fac-simile delle schede è inviato per mail a tutti gli Associati, insieme alla lista dei candidati, prima dell'inizio dei lavori della Assemblea elettiva.

La Presidenza dell'Assemblea elettiva consegna le schede elettorali, per carica sociale, ad ogni votante, secondo ordine del foglio di presenza ed in numero pari alle corrispondenti deleghe. Il votante firma per presenza il registro dei votanti, riceve la scheda elettorale, o più schede elettorali in caso di delega, quindi esprime le proprie preferenze, per carica sociale e nel numero massimo previsto, pena la nullità, tracciando una croce in corrispondenza del candidato scelto e depone la scheda, o le schede in caso di delega, in apposita urna.

È compito della Presidenza della Assemblea elettiva allestire le urne contenenti i voti espressi nel corso dell'Assemblea, per le diverse cariche sociali.

5.3 Nullità delle schede

Sono dichiarate nulle le schede che:

- a. Non permettano di interpretare la volontà dell'elettore;
- b. Non abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 5.2
- c. Portino segni, scritte o alterazioni che possano comunque renderle riconoscibili;
- d. Riportino un numero di preferenze maggiore di quanto previsto all'Art. 9 del presente regolamento elettorale.

Art. 6 SCRUTINIO

6.1 Operazioni di scrutinio

La Presidenza dell'Assemblea elettiva dichiara terminate le votazioni e procede con le operazioni di scrutinio delle schede di votazione.

Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Presidenza dell'Assemblea pubblicamente.

All'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali la Presidenza dell'Assemblea elettiva verifica che il numero delle schede sia uguale a quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio.

La Presidenza legge ad alta voce il nome del candidato votato per carica sociale ed il voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, eventuali voti contestati e le schede elettorali risultanti prive dell'espressione di voto.

Le schede scrutinate sono conservate presso la sede dell'Associazione in visione ai soci e agli interessati che ne facciano richiesta motivata.

La Presidenza dell'Assemblea elettiva redige un verbale completo di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni.

6.2 Parità di voti

Qualora due o più candidati/e per il CN e per gli altri organi previsti da questo regolamento abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, tale da escluderne uno o più, si dovrà procedere a nuova votazione, limitatamente a quella carica da assegnare.

6.3 Proclamazione dei risultati

Al termine dello scrutinio la Presidenza dell'Assemblea elettiva proclama il risultato della votazione per le diverse cariche sociali previste.

Risulteranno eletti i candidati che, per carica sociale, hanno riportato più voti e nel caso del CN più voti per ciascun criterio di rappresentanza.

Il/La Presidente è eletto dalla maggioranza assoluta dei votanti. In seconda votazione si andrà al ballottaggio fra i due candidati che hanno preso il maggior numero di voti.

Le/I candidate/i non elette/i, tranne nel caso del Presidente, formeranno comunque un elenco, per organo sociale e per ogni criterio nel caso del CN, che subentreranno in sostituzione nel caso di dimissionari o decaduti.

I risultati delle votazioni saranno comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti, attraverso l'indirizzo di posta elettronica di iscrizione e/o il sito Internet dell'Associazione.

6.4 Ricorso

Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Presidenza dell'Assemblea e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva dalla Presidenza stessa.

Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a una nuova elezione delle cariche sociali.

Art. 7 Modalità di svolgimento dell'Assemblea elettiva in video-conferenza

Ai sensi dell'articolo 12 comma 3 dello Statuto della Rete Associativa, l'Assemblea elettiva può essere condotte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i/le partecipanti siano informati/e in sede di convocazione della possibilità dell'esercizio di tali facoltà, siano identificati in sede di apertura ed identificabili nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto. Nel caso in cui l'Assemblea elettiva fosse convocata con modalità in videoconferenza non è ammessa la modalità mista ovvero presenza da remoto ed in presenza. La votazione in modalità videoconferenza deve obbligatoriamente avvenire mediante il supporto di un software che garantisca le operazioni di voto come previste dal presente Regolamento e garantendo la segretezza del voto.

Nella convocazione dell'Assemblea elettiva è obbligatorio specificare oltre alla data, ora, luogo di convocazione, ordine del giorno, anche le modalità di partecipazione in collegamento esterno sia video che audio. In ogni caso qualora si faccia ricorso alla video o audio conferenza, il/la responsabile della convocazione dovrà fare riferimento a mezzi di telecomunicazione che consentano un collegamento audio-video (come le varie forme di videoconferenze) che permetta la possibilità di intervenire a distanza e di votare in via telematica. In ogni caso deve essere identificabile l'Associato che partecipa e deve essere assicurato il suo diritto di voto, come anche la gestione delle deleghe. Si specifica che il luogo fisico è quello dove si trova il/la segretario/a che non deve rappresentare necessariamente il luogo in cui si trova anche il/la presidente dell'assemblea elettiva o dell'associazione, qualora coincidano.

Nel caso di assemblea con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, affetta da eventuali difficoltà o interruzioni del collegamento telematico:

a) se l'impossibilità di collegamento audio-video è presente fin dall'inizio della riunione, e appaia manifesta l'impossibilità di risolvere il malfunzionamento tecnico in tempi congrui, l'assemblea non può costituirsi ed è opportuno procedere alla sua riconvocazione per deliberare validamente sui punti all'ordine del giorno, a meno che non si tratti di assemblea di prima convocazione e nell'avviso sia indicato il giorno della seconda convocazione. In tal caso non sarà necessaria la riconvocazione e l'assemblea potrà avere luogo nella data di seconda convocazione.

b) se il collegamento viene meno nel corso dei lavori assembleari, il/la presidente della Assemblea elettiva può sospendere la riunione e, nel caso in cui sia possibile rimediare all'interruzione del collegamento in tempi congrui, i lavori assembleari potranno proseguire dopo l'interruzione. Nel caso in cui l'interruzione causata da malfunzionamento dei mezzi di telecomunicazione si protragga e non sia possibile rimediare in tempi congrui al difetto di collegamento, si deve sciogliere l'assemblea per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità di riconvocazione, facendo eventualmente salva la parte di lavoro svolta e le delibere già approvate e rinviare l'assemblea ad altra data per la sua prosecuzione.

L'assemblea dovrà essere debitamente verbalizzata ed in ogni caso si procederà alla registrazione nelle modalità permesse dalla specifica piattaforma e dopo consenso dei partecipanti. Nel verbale deve essere sempre indicato il nome e cognome dei soci presenti, il numero dei soci presenti e allegata la loro firma di presenza. Nelle assemblee telematiche è possibile avvalersi degli strumenti di tracciamento della presenza offerti dalla piattaforma telematica e il Segretario dichiarerà congiuntamente a verbale il numero e il nome dei presenti.

Nel verbale occorrerà specificare "Assemblea tenuta con modalità telematica" ai sensi dello Statuto e del Regolamento.

Art. 8 Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Associazione.

Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione di assemblea elettiva delle cariche sociali.

Art. 9 Modifiche al Regolamento

9.1 Le proposte di modifica del Regolamento possono essere formulate da qualsiasi associato, indirizzando la richiesta al Consiglio Nazionale che le istruisce per essere discusse e votate alla prima assemblea utile.

9.2 Le modifiche del regolamento sono approvate, in assemblea ordinaria, con maggioranza semplice. Può essere riformato in ogni sua parte o integrato dall'Assemblea della Rete Associativa con maggioranza semplice dei voti degli associati presenti aventi diritto al voto.

Art. 10 Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione. Il presente regolamento è stato predisposto dal Consiglio Nazionale ed approvato dall'Assemblea in base ai poteri alla stessa conferiti dallo Statuto. In caso di contrasto interpretativo tra le clausole del presente Regolamento e quelle dello Statuto prevalgono le seconde